

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento in data 7 febbraio 2018 mediante cessione del quinto della pensione, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili di € 238,00 ciascuna.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di €. 2.056,32 oltre interessi legali dal reclamo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito che:

- la questione va esaminata alla luce del recente revivement giurisprudenziale, sentenza della CGE n 555/23 che, in assoluto scostamento dalla precedente pronuncia cd Lexitor, ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi recurring e non anche dei costi up front;
- con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2023, è stata resa nota la nuova Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Tale direttiva stabilisce che le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione;

- l'intermediario non può, quindi, essere chiamato a restituire le commissioni dell'intermediario del credito che non ha mai percepito;
 - anche relativamente alle spese di istruttoria afferenti alle attività svolte dall'istituto finanziatore prima ancora che il mutuo fosse erogato non sono rimborsabili;
 - si rinvergono diversi elementi per sostenere che la CQS è disciplinata da una normativa speciale rispetto alla materia generale del credito al consumo; tali elementi di specialità trovano il proprio fondamento tanto nel quadro normativo europeo quanto in quello interno. Da quanto sopra discende che la regola Lexitor può ritenersi non applicabile ai contratti di finanziamento con CQS e che ciò, anche alla luce della disciplina posta dal d.P.R. n. 180/1950 e di quanto previsto dalle norme secondarie della Banca d'Italia, consente di sostenere alla sussistenza perdurante fra costi recurring e costi up-front e, parimenti l'insussistenza dell'obbligo di rimborso in riferimento ai secondi;
 - il contratto di Finanziamento distingue in modo chiaro e comprensibile per il Cliente i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi up-front) da quelli connessi alla durata del Finanziamento (costi recurring).
- Conseguentemente, l'intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso. |

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso "Lexitor"), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «Il criterio applicabile per la riduzione

dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione al contratto in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 2.056,32 per spese di istruttoria, commissioni di gestione e costi di intermediazione.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nella fattispecie, secondo l'orientamento dei Collegi:

- le spese di istruttoria sono da qualificarsi *up front*, in quanto previste “per pratiche e formalità necessarie preliminari all'erogazione del prestito”;
- i costi di intermediazione sono da qualificarsi *up front*, in quanto connesse ad attività “prodromica alla conclusione del contratto”;
- le commissioni di gestione cessionaria sono da qualificarsi *recurring*, in quanto contrattualmente definite come oneri rimborsabili pro-rata. Tale importo risulta rimborsato in conteggio estintivo.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,71%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,84%						
Commissioni di gestione				220,80 €	Recurring	Pro rata temporis	132,48 €	132,49 €	-0,01 €
Costi di intermediazione				2.570,40 €	Up front	Curva degli interessi	998,34 €		998,34 €
Spese di istruttoria				856,80 €	Up front	Curva degli interessi	332,78 €		332,78 €
Totale									1.331,11 €

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, per la somma di €. 332,78 quanto alle spese di istruttoria ed €. 998,34 per costi di intermediazione, per un totale complessivo di €. 1.331,11 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.331,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI